

APPROFONDIMENTO SU DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI IN CAMPANIA

Legge 28/2012 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

ARTICOLO 1

L'art. 1 affronta la perdurante situazione di criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti nella regione Campania prevedendo che i Commissari straordinari possano individuare ed espropriare le aree per installare gli impianti per l'organico che saranno ubicati nelle aree di pertinenza degli impianti di trattamento, o in aree confinanti.

In particolare, si evidenzia che:

- il comma 1 conferma la già prevista possibilità di realizzare impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza degli STIR (Stabilimenti di trattamento, tritovagliatura ed imballaggio), specificando la finalità di garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti STIR. Si stabilisce, inoltre, che in presenza di motivi di natura tecnica gli impianti di digestione anaerobica saranno realizzati in aree confinanti acquisite dal commissario straordinario nominato dal presidente della Regione Campania;
- il comma 2 modifica l'art. 1, comma 2, del DL n. 196/2010 (*Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*), che riguarda la nomina da parte del presidente della regione Campania di Commissari straordinari, con taluni poteri di deroga in materia di appalti e di valutazione di impatto ambientale, per la realizzazione di discariche nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti. Viene disposto il prolungamento da dodici a ventiquattro mesi del mandato dei Commissari straordinari (lettera a). Viene inoltre previsto l'ampliamento dei poteri dei Commissari attribuendo loro anche la facoltà di espropriare ulteriori aree, anche fra cave abbandonate o dismesse, per realizzarvi siti da destinare a discarica (lettera b), numeri 1), 2), e 3)). La lettera b), numero 4) è volta a completare l'impianto della norma delineando, anche ai fini dell'esercizio dei maggiori poteri conferiti dal decreto ai commissari straordinari, il regime proprio di questi ultimi, così da rendere chiaro che essi operano in luogo del presidente della Regione, nell'esercizio delle funzioni già spettanti al sottosegretario di Stato preposto alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania. I Commissari possono esercitare in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia agli Enti locali ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e, infine, viene loro attribuita la possibilità di avvalersi dei poteri in materia di attivazione dei siti da destinare a discarica mediante affidamento, procedure di espropriazione e acquisizione di beni funzionali a tali attività. Con il richiamo, inoltre, all'articolo 18 del DL n. 90/2008 (*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*) si autorizzano i Commissari a derogare - nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale - alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali. La lettera c) prevede che la procedura per il rilascio dell'AIA per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.
- il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 195 del 2009 che autorizza, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, l'aumento fino all'8 per cento della capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale.
- il comma 3-bis, alla lettera a), anticipa, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2012 il termine previsto dal Codice ambientale per l'elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e delle indicazioni affinché tale programma sia

integrato nei piani regionali di gestione dei rifiuti. La lettera b) prevede, inoltre, a decorrere dal 2013, la presentazione alle Camere, da parte del Ministero dell'ambiente, di una relazione annuale recante l'aggiornamento del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

- il comma 3-ter prevede, al fine di attuare pienamente le norme del Codice ambientale e di prevenire il determinarsi di nuove situazioni di emergenza nel territorio nazionale, la presentazione alle Camere, da parte del Ministero dell'ambiente (sentita la Conferenza unificata), di una relazione annuale sulla gestione dei rifiuti, recante l'indicazione: dei dati relativi alla gestione e alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale; dei risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria; delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle.

ARTICOLO 1 bis

L'articolo 1-bis (*Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania*), ai commi 1 e 2, sopprime le disposizioni relative alla realizzazione del termovalorizzatore di S. Maria La Fossa (CE). Il comma 3 modifica l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 90 del 2008 vigente, che prevede l'attribuzione degli incentivi CIP6 per i termovalorizzatori della regione Campania, ivi compreso quello di S. Maria La Fossa. Il comma prevede peraltro che l'attribuzione degli incentivi CIP6 non riguardi più l'impianto di S. Maria La Fossa e sia assegnata all'impianto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, vale a dire all'impianto da realizzare nel comune di Giugliano.

Il comma 4 proroga quindi al 30 giugno 2012 il termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra.

Il comma 5 prevede che l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti «già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente» previsto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, deve essere realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale.